

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (10 -51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281)

Disposizioni in materia di consenso informato (285)

Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483)

Direttive anticipate di fine vita (800)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972)

Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994)

Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095)

Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188)

Indicazioni anticipate di cura (1323)

Disposizioni a tutela della vita (1363)

Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368)

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6.

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico.

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. In assenza di dichiarazione anticipata di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico.

6. In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che

lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non sia presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non sia presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza regionale.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

3.138

PASTORE

V. testo 2

Al comma 6, premettere la seguente parola: «Anche».

3.138 (testo 2)

PASTORE

Approvato

Al comma 6, sostituire le parole: «in armonia con la», con le seguenti: «Anche nel rispetto della».

3.139

RUTELLI, BIANCHI, GUSTAVINO, LUSI, DE SENA, BAIO, SERRA

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole da: «In armonia» sino a: «13 dicembre 2006».

3.140

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6 sopprimere le parole: «In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,».

3.141

CECCANTI

Respinto

Al comma 6 sostituire le parole: «con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità» con le parole: «con l'articolo 32, comma secondo, della Costituzione».

EMENDAMENTI 3.143 E SEGUENTI

3.143

Ignazio MARINO, CASSON, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita».

3.144

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6 sostituire le parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita» con le seguenti: «sono trattamenti sanitari».

3.145

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6 sostituire le parole: «sono forme» con le seguenti: «sono trattamenti sanitari», e sopprimere la parola: «non».

3.146

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 6» a: «sofferenze» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6 sopprimere le parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita».

3.147

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Precluso

Al comma 6, sopprimere le parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita».

3.148

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6 sopprimere le parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze».

3.149

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Respinto

Al comma 6 sostituire le parole da: «e fisiologicamente» fino a: «vita» con le seguenti: «qualora finalizzate all'alleviamento della sofferenza».

3.150

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.151

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.» con le seguenti: «Esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.».

3.152

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, sopprimere la parola: «non».

3.153

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Id. em. 3.152

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

3.154

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, sostituire la parola:«non» con le seguenti: «per questo motivo».

3.155

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sost. id. em. 3.154

Al comma 6, sostituire la parola:«non» con le seguenti: «proprio per questo».

3.156

CECCANTI

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non con riferimento ai casi di stati vegetativi persistenti».

3.157

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo i casi previsti dalla lettera f), comma 1 dell'articolo 1 della presente legge».

3.158

PROCACCI

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso metodi che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.159

PROCACCI

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei soli casi di diagnosi di stato vegetativo permanente, come accertato dal collegio medico di cui al comma 7, qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso metodi che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.160

BIANCHI, GUSTAVINO, LUSI, DE SENA, BOLDI (*)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell'ambito del principio di autodeterminazione e nel rispetto del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, è ammessa, in de-

roga a quanto previsto dal comma 6, la sospensione di idratazione ed alimentazione, qualora si verifichi perdita irreversibile e duratura della funzione propria dell'individuo di assorbimento e metabolismo. Tale valutazione deve essere formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 5, della presente legge».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.161

BAIO, GUSTAVINO, BOLDI (*)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In armonia con quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 5, della presente legge, la sospensione di idratazione ed alimentazione, è possibile solo qualora si verifichi perdita irreversibile e duratura della funzione propria dell'individuo di assorbimento e di metabolismo. Tale valutazione deve essere formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.162

BOSONE, BIANCHI, ADRAGNA, ANDRIA, ARMATO, BIONDELLI, BRUNO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE LUCA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, D'UBALDO, FIORONI, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, GUSTAVINO, MOLINARI, PAPANIA, PERTOLDI, PROCACCI, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANNA, SCANU, SERRA, STRADIOTTO, TONINI, MARINI

Ritirato

Al comma 6, aggiungere, in fine i seguenti periodi: «Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nei casi di soggetti in stato vegetativo, in cui sia stata accertata l'assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da emanarsi entro un anno dall'approvazione della presente legge, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari, l'idratazione e la nutrizione possono essere modulate fino anche alla sospensione nell'ambito dell'interazione e della co-

mune valutazione tra medico curante, l'eventuale fiduciario o i familiari del paziente.

Tali criteri e modalità devono essere rivisti almeno ogni tre anni dal Ministero, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari».

Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'accertamento di cui al comma 6 è eseguito e certificato da un collegio composto da cinque medici, tra cui un neurologo, uno psichiatra, un neurofisiologo o neurologo con esperienza di lettura EEG, un radiologo con esperienza nel campo delle neuroimmagini, questi nominati dalla Direzione sanitaria dell'azienda sanitaria o ospedaliera di competenza. Fa parte del collegio il medico curante del paziente».

3.163

RUTELLI, LUSI, GUSTAVINO, DE SENA, SERRA

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle fasi terminali della vita, il medico curante decide commisurando la loro modulazione e la via di somministrazione alle condizioni del paziente, non dando corso ad accanimento terapeutico ed avendo cura di dialogare con l'eventuale fiduciario e i familiari».

3.200 (già 2.77)

GUSTAVINO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Non costituisce in nessun caso trattamento terapeutico l'uso di ausili tecnici che consentono l'alimentazione o l'idratazione. Tali ausili possono essere rimossi quando l'idratazione e l'alimentazione non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali al corpo».

3.164

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 7.

3.165

MICHELONI, PORETTI

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento acquista validità dal momento della sua sottoscrizione e finché non sia revocata o modificata da una successiva dichiarazione anticipata di trattamento».

3.166

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «sanitaria di ricovero.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7- bis. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero.

7-ter. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo.

7- quater. La certificazione dello stato di incapacità di intendere o di volere, di cui al comma 7, è notificata immediatamente al fiduciario ed all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado».

3.167

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Precluso

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7- bis. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno

psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero».

3.168

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di intendere e di volere e non vi è più ragionevole speranza di recupero di una sua attività intellettuale. La valutazione di tale stato clinico va formulata da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia da cui è affetto il disponente. Il collegio deve confrontarsi con il fiduciario. In caso di conflitto tra quest'ultimo e il collegio, si deve ricorrere al comitato etico».

3.169

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «assume rilievo» con le seguenti: «è vincolante per la struttura sanitaria».

3.170

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «assume rilievo» con le seguenti: «entra in vigore».

3.171

BOSONE

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «in stato vegetativo».

3.172

BIANCHI, Ignazio MARINO, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO,
Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Id. em. 3.171

Al comma 7, sopprimere le parole: «in stato vegetativo».

3.173 (testo 2)

MALAN

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano» con le seguenti: «sia in stato vegetativo o in stato di assenza della coscienza e delle funzioni somatiche, con evidenza clinica di condizioni di persistenza, e quindi non sia più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non possa assumere decisioni che lo riguardano».

3.174 (testo 2)

RIZZI

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano» con le seguenti: «sia in stato vegetativo o in stato di assenza della coscienza e delle funzioni somatiche, con evidenza clinica di condizioni di persistenza e quindi non sia più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano».

3.175

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano.» con le seguenti: «sia incapace di intendere o di volere».

3.176

BIANCHI, BOSONE, GUSTAVINO

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «in stato vegetativo» con le seguenti: «per lo stato di malattia in cui versa».

3.177

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sostituire la parola: «vegetativo» con le seguenti: «di perdita persistente o prolungata di capacità di intendere e volere».

3.178

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «stato vegetativo» inserire le seguenti: «, ovvero in stato di incapacità di intendere e di volere, sia esso temporaneo o permanente,».

3.179

BIANCHI, BOSONE, GUSTAVINO

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «che lo riguardano.» aggiungere le seguenti: «Il deficit cognitivo nel momento dell'applicazione delle Dichiarazioni anticipate di trattamento deve essere considerato irrevocabile e definitivo».

3.180

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico formato da tre medici (neurologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero».

3.181

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo».

3.182

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asi di competenza regionale» con le seguenti: «dal medico curante, con parere di specialista neurologo».

3.183

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista nella patologia» con le seguenti: «collegio medico-legale formato da tre medici (neurologo, neurofisiologo o neuroradiologo, il medico curante e medico specialista della patologia)».

3.184 (testo 2 corretto)

MALAN

Approvato

Al comma 7, sostituire le parole da: «da cinque medici» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «da un medico legale un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sostituire le parole da: «: medico legale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia».

Inoltre, al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «tali medici», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del medico curante,».

3.185

BOSONE

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente,» con le seguenti: «neurologo, psichiatra,».

3.186

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asi di competenza regionale» con le seguenti: «neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero».

3.187

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «curante» aggiungere le seguenti: «e su sua indicazione».

3.188

SACCOMANNO

Approvato

Al comma 7, ultimo periodo, sopprimere la parola: «regionale».

3.189

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dall'Ordine dei medici competente per territorio».

3.190

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma» a: «dalla ASL» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può indicare eventuali sostituzioni».

3.191

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può chiedere eventuali sostituzioni».

3.192

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL deve rivolgersi al Sindaco».

3.193

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può astenersi dalle decisioni del collegio medico».

3.194

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può opporsi e appellarsi all'ordine dei medici».

3.195

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chiunque, fra i componenti del collegio, può opporsi alle decisioni del collegio che non condivida, appellandosi all'ordine dei medici».

3.196Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO,
PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO**Respinto**

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario sia incapace di intendere o di volere e manchi la dichiarazione anticipata di trattamento, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'ammini-

stratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado».

3.197

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui il soggetto non abbia redatto la dichiarazione anticipata di trattamento le cure di fine vita si attengono ai principi di precauzione e proporzionalità delle stesse, in armonia con quanto previsto dal Codice di deontologia medica e nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

3.198

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Nella rubrica la parola: «contenuti» è sostituita con: «contenuto».

3.199

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Nella rubrica sono soppresse le parole: «e limiti».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Situazione d'urgenza)

1. La dichiarazione anticipata e la nomina del fiduciario producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.

2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 4, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità per cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La di-

chiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

EMENDAMENTI

4.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento*) - 1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte dal medico di medicina generale che le sottoscrive; in caso di patologia in atto, per la quale il soggetto è già sottoposto a cure, la DAT può essere raccolta dal medico curante e riportata nella cartella clinica.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza, che non consentono l'immediata acquisizione della DAT, il medico agisce secondo quanto prescritto negli articoli

1 e 2 della presente legge, sentito ove possibile il fiduciario, annotando nella cartella clinica le ragioni delle proprie scelte».

4.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento*) - 1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 6, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

4.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 3 nonché la nomina del fiduciario sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

4.4

BIANCHI, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, scritto per intero, datato e sottoscritto, con firma autografa, con il quale il soggetto interessato dispone in ordine ai trattamenti sanitari a cui intende o non intende sottoporsi, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, qualora non sia più capace di intendere o di volere. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è redatta da un soggetto maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica da parte del medico di medicina generale o di un altro medico di fiducia del disponente. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa e ne certifica la validità. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

3. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private».

4.5

PASTORE

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7, sono redatte con atto scritto, datato e sottoscritto dal soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive».

4.6

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto

stesso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, dispone in ordine ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

4.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

4.8

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), quando redatte, sono vincolanti per i terzi, sono redatte in forma scritta con firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione anticipata di trattamento».

4.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sempre vincolanti nei confronti di terzi, in quanto espressione certa di volontà del soggetto che le sottoscrive e riconducibili all'enunciato dell'articolo 32 della Carta Costituzionale della Repubblica che indica la vita di esclusiva appartenenza del dichiarante».

4.10

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti per i sanitari, sono redatte in forma scritta davanti a due testimoni».

4.11

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione».

4.12

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, non obbligatorio, ma vincolante, redatto in forma scritta e firmato dal soggetto interessato, maggiorenne, in grado di intendere e di volere, con il quale il dichiarante dispone in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previ-

sione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere o di volere».

4.13

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, dopo la parola: «trattamento» inserire la seguente: «che».

4.14

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sopprimere le parole: «non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7».

4.15

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, sostituire le parole da: «non sono obbligatorie» fino alla fine del comma, con le seguenti: «manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa».

4.16

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Al comma 1 sostituire le parole: «ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'Art. 7», con le seguenti: «né vincolanti,».

4.17

FOSSON, CINTOLA

Al comma 1 sostituire le parole: «ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'Art. 7», con le seguenti: «Producono gli effetti indicati dall'articolo 7,».

4.18

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, dopo la parola: «ma» inserire le seguenti: «una volta espressa».

4.19

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, prima delle parole: «sono vincolanti» inserire le seguenti: «qualora presenti».

4.20

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, dopo le parole: «ma sono» inserire la parola: «sempre».

4.21

CECCANTI

Al comma 1 dopo le parole: «ma sono vincolanti» aggiungere le parole: «per le strutture sanitarie, nel rispetto della libertà di coscienza del medico».

4.22

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, dopo la parola: «vincolanti» inserire le seguenti: «e non devono essere ignorate».

4.23

CASSON, COSENTINO, BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, MARITATI, DELLA MONICA, ADAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7,».

4.24

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sopprimere le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7».

4.25

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1 sostituire le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7», con le seguenti: «e non possono essere disattese».

4.26

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1 sostituire le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7», con le seguenti: «per i medici, gli infermieri ed ogni altro soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo, nella cura del paziente».

4.27

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1 sostituire le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7», con le seguenti: «per il medico curante».

4.28

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «in forma scritta» con le seguenti: «in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa, ovvero redatte in forma elettronica con apposta firma elettronica certificata secondo le modalità e tecnologie disponibili».

4.29

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la parola: «maggiorrenne» con le seguenti: «maggiore di 14 anni».

4.30

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, dopo la parola: «maggiorenne» inserire le seguenti: o minorene di età superiore ai sedici anni, assistito da un genitore».

4.31

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sopprimere le parole: «dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica».

4.32

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, dopo le parole: «dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica» inserire le seguenti: «, se richiesto dal paziente,».

4.33

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive».

4.34

MASSIDDA

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

4.35

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

4.36

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» *con le seguenti:* «sono raccolte, a titolo gratuito, da un notaio o da un legale ovvero depositate presso l'ufficio anagrafe del Servizio Sanitario Nazionale competente per territorio. Il soggetto che riceve l'atto dà atto, nella dichiarazione stessa, della data di ricezione».

4.37

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» *con le seguenti:* «sono raccolte dal medico curante o, se l'interessato lo ritiene opportuno, anche da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento e che garantisce che il paziente sia stato informato delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

4.38

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» *con le seguenti:* «possono essere raccolte da un notaio».

4.39

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» *con le seguenti:* «possono essere raccolte dal medico di medicina generale».

4.39a

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, dopo le parole: «sono raccolte» inserire le seguenti: «salvo casi esplicitamente motivati».

4.40

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «da un notaio ovvero da un avvocato (in ossequio alla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 28 giugno 2008) a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

4.41

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «da un notaio a titolo gratuito o dal Sindaco del Comune di residenza».

4.42

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

4.43

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «dal fiduciario del soggetto, familiare o non, e alla loro redazione partecipa il medico di famiglia, che sottoscrive con firma autografa la Dichiarazione Anticipata di Trattamento unitamente alla persona fiduciaria. Così redatte le DAT hanno valore vincolante per la classe medica e per la legge. Per i soggetti mino-

renni la responsabilità ricade sui loro tutori legali, siano essi i genitori, naturali o adottivi, o terze parti legalmente riconosciute».

4.44

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «medico di medicina generale», con le seguenti: «medico di fiducia».

4.45

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «o da persona incaricata di un pubblico servizio».

4.46

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «di fiducia».

4.48

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sopprimere le parole: «che le sottoscrive».

4.49

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «che le sottoscrive» con le seguenti: «che ha l'obbligo di sottoscriverle».

4.50

MASSIDDA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un notaio che le riceve per atto pubblico da stipularsi gratuitamente. In tal caso, alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione anticipata di tratta-

mento. Il Notaio ne certifica l'autenticità ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

4.52

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «apponendo anche il suo timbro».

4.53

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza altre formalità».

4.54

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in tre copie, una delle quali viene trattenuta dal medico e una dal sottoscrittore».

4.55

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che ne trattiene una copia».

4.56

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicando a fianco della propria firma il numero d'iscrizione all'ordine dei medici».

4.57

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ordine dei medici territorialmente competente conserva l'originale della dichiarazione, che conserva in busta sigillata».

4.58

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico ne conserva copia telematica, e ne rilascia ricevuta».

4.59

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico deve trattenere una copia della dichiarazione».

4.60

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione medico-clinica non deve avere lo scopo di modificare la volontà del dichiarante».

4.61

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione medico-clinica non deve avere lo scopo di ostacolare o contrastare la volontà del dichiarante».

4.62

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È compito della ASL conservare la dichiarazione sottoscritta e rilasciarne ricevuta al depositante».

4.63

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando un medico sottoscrive più di dieci dichiarazioni nell'arco di due anni, ne dà notizia al sindaco».

4.64

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il dichiarante ritiene che l'informazione di cui al presente comma tenda a modificare o a contrastare la propria intenzione, questi può rivolgersi ad altro medico».

4.65

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro tre giorni dalla sottoscrizione il medico o il paziente depositano una copia presso l'ordine dei notai».

4.66

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Immediatamente il medico invia una copia della dichiarazione all'Ordine dei Medici».

4.67

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono altresì essere raccolte da un qualsiasi pubblico ufficiale».

4.68

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il dichiarante voglia redarre la propria dichiarazione davanti a un medico

diverso dal proprio, può motivare la propria decisione nella dichiarazione, che comunque resta valida».

4.69

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il soggetto renda la propria dichiarazione davanti ad altro medico, questi si accerta che il medico del dichiarante abbia fornito le informazioni di cui al presente comma».

4.70

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di mancata sottoscrizione da parte del medico, la Dichiarazione Anticipata di Trattamento può essere sottoscritta presso gli Sportelli Anagrafici Circostrizionali, e datata a cura dell'incaricato del Comune».

4.71

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il notaio o l'avvocato ne certificano l'autenticità ed attesta no che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

4.72

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il fiduciario, salvo il caso in cui il soggetto interessato sia diventato incapace di intendere e di volere, può declinare in ogni momento l'incarico per iscritto, comunicandolo direttamente al soggetto interessato e al medico di famiglia».

4.73

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nel testamento biologico, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio di autodeterminazione del malato e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

4.74

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nel testamento biologico».

4.75

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, si conforma alle direttive di quest'ultimo».

4.76

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In ogni caso, un pubblico ufficiale certifica l'autenticità della dichiarazione di cui al comma 1 ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle conseguenze della sottoscrizione».

4.77

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento non sono obbligatorie e sono vincolanti, salvo che siano in palese contrasto con norme dell'ordine pubblico, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito o da un funzionario dell'anagrafe del comune di residenza del dichiarante».

4.78

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa. Soddisfatti tali requisiti esse divengono vincolanti per il medico».

4.79

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa».

4.80

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 2, sostituire le parole: «devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza» *con le seguenti:* «devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole».

4.81

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 2, dopo la parola: «consapevolezza» inserire le seguenti: «senza che il medico abusi della sua posizione».

4.82

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, dopo la parola: «con firma autografa» le seguenti: «ne certifica l'autenticità ed attesta che l'estensore abbia espresso le proprie disposizioni in piena libertà e autonomia intellettuale».

4.83

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Se il dichiarante ritenga che il medico stia esercitando pressioni ritenute indebite, si rivolge all'Ordine dei Medici per avere un ulteriore confronto».

4.84

D'ALIA, FOSSON

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento producono effetti dal momento della loro redazione e sottoscrizione nelle forme previste dal presente articolo».

4.85

MICHELONI, PORETTI

Sopprimere il comma 3.

4.86

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sopprimere il comma 3.

4.87

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Dichiarazione ha validità permanente».

4.88

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Dichiarazione anticipata di trattamento ha validità illimitata. La dichiarazione può essere in ogni momento revocata o modificata, con la forma prescritta nei commi precedenti».

4.89

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La dichiarazione anticipata di trattamento è sempre valida, salvo rinuncia».

4.90

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Dichiarazione ha validità dalla data di sottoscrizione *sine die*, e può essere modificata in ogni momento».

4.91

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La dichiarazione si rinnova ogni tre anni tramite la formula del silenzio assenso».

4.92

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Dichiarazione ha durata tre anni, termine oltre il quale se non si revoca si intende rinnovata».

4.93

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di dieci anni. Scaduto questo termine, ed in mancanza di successive manifestazioni di volontà in proposito, essa dovrà comunque essere presa in considerazione dal medico curante in quanto manifestazione dell'orientamento del paziente. La DAT può essere indefinitamente rinnovata, o modificata, con la forma prescritta nei commi precedenti».

4.94

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità per tutto l'arco della vita dell'individuo, ma può essere cambiata dall'interessato in qualsiasi momento, con le forme prescritte nei paragrafi precedenti».

4.95

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione si rinnova automaticamente ogni tre anni».

4.96

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di 10 anni, termine oltre il quale perde ogni ef-

ficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi da 1 a 3».

4.97

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata con la forma prescritta nei commi precedenti».

4.98

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La dichiarazione ha validità illimitata e non necessità di essere rinnovata».

4.99

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «soggetto» inserire le seguenti: «disponga diversamente o».

4.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «soggetto» inserire le seguenti: «indichi un termine più breve o».

4.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «soggetto» inserire le seguenti: «indichi un termine più lungo o».

4.102

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la dichiarazione» aggiungere le seguenti: «anticipata di trattamento».

4.103

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quarantatrè».

4.104

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quaranta».

4.105

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trentacinque».

4.106

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trentadue».

4.107

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trentuno».

4.108

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trenta».
_____**4.109**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «venticinque».
_____**4.110**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «venti».
_____**4.111**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «diciannove».
_____**4.112**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «diciotto».
_____**4.113**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «diciassette».
_____**4.114**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sedici».

4.115

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quindici».

4.116

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattordici».

4.117

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tredici».

4.118

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dodici».

4.119

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «undici».

4.120

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

4.121

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

4.122

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

4.123

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «nove».

4.124

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «otto».

4.125

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».

4.126

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

4.127

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire le parole: «termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata

più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.» *con le seguenti*: «si rinnova automaticamente».

4.128

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire le parole: «perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2» *con le seguenti*: «essa può essere rinnovata».

4.129

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «con la forma» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «con la semplice apposizione di una ulteriore firma e con la data aggiornata, davanti allo stesso medico o, se non disponibile, ad altro medico».

4.130

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «con la forma» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «davanti a un qualsiasi pubblico ufficiale».

4.131

RUTELLI, BOSONE, GUSTAVINO, DE SENA, LUSI, ANDRIA, SERRA

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

«In caso di mancato rinnovo e della successiva perdita della capacità di intendere e di volere, il medico curante assume le proprie decisioni di ordine terapeutico con un'attenta valutazione della volontà espressa dal soggetto».

4.132

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento. La revoca, anche parziale, il rinnovo o la modifica della dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa».

4.133

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità a tempo indeterminato. La DAT può essere in qualunque momento rivista e modificata dal paziente, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4.134

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Dichiarazione Anticipata di Trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento esclusivamente dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e non è nella disponibilità dell'eventuale fiduciario, nei casi in cui il paziente abbia perso la capacità di intendere e di volere o quella di comunicare il proprio pensiero.

4.136

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata, anche parzialmente, o modificata in ogni momento dal soggetto interessato, che a tal fine appone apposita sottoscrizione con firma autografa».

4.135

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere modificata in ogni momento dal soggetto interessato ed è valida sino ad eventuale revoca. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato».

4.137

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. La revoca della DAT può essere effettuata con semplice sottoscrizione, davanti a testimoni, di atto di revoca sottoscritto con firma autografa dal soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere anche in assenza di un notaio».

4.138

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 4 dopo le parole: «soggetto interessato» aggiungere le seguenti: «Ove non sia possibile la sottoscrizione per impedimenti fisici, il soggetto interessato potrà revocare in tutto o in parte la dichiarazione anche oralmente in presenza di due testimoni».

4.139

D'ALIA, FOSSON

Al comma 4, dopo le parole: «in ogni momento dal soggetto interessato» aggiungere le seguenti: «, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1».

4.140

PASTORE

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La revoca può essere espressa senza alcun vincolo di forma».

4.141

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La DAT deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico. Il paziente può comunque richiedere che l'inserimento avvenga al momento stesso della redazione della cartella clinica».

4.142

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico, ovvero dal momento successivo in cui è reperita».

4.143

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La volontà espressa dal soggetto nella sua Dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, annoterà nella cartella clinica le modalità di esecuzione delle medesime».

4.144

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

*Al comma 5, dopo la parola: «trattamento» inserire le seguenti: «pre-
via verifica della sua validità».*

4.145

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

*Al comma 5, dopo la parola: «inserita» inserire le seguenti: «in co-
pia».*

4.146

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 5, dopo le parole: «cartella clinica» inserire le seguenti: «previa immediata comunicazione al responsabile della struttura sanitaria».

4.147

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione può rifiutarsi di inserirla nella cartella clinica, assumendosene le eventuali responsabilità».

4.148

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l'ordine dei medici».

4.149

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l'autorità giudiziaria».

4.150

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico curante, o l'eventuale fiduciario, può garantire l'esistenza della dichiarazione, il suo contenuto, qualora il paziente non sia in grado di esibirla. In questo caso la dichiarazione originale deve essere consegnata entro 24 ore».

4.151

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contemporaneamente all'inserimento, il dirigente della struttura sanitaria avverte il medico curante».

4.152

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se del caso, o in caso di sua assenza, viene avvertito il fiduciario».

4.153

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il paziente non è in grado di esibirla, si avverte il medico curante».

PROPOSTA DI STRALCIO

S4.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Stralciare il comma 6.

EMENDAMENTI

4.154

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sopprimere il comma 6.

4.155

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Sopprimere il comma 6.

4.156

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Sopprimere il comma 6.

4.157

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione, fatto salvo la sua integrale attuazione non appena venga notificata alla struttura medica di ricovero, che dovrà immediatamente abbandonare terapie od azioni che ne siano in contrasto».

4.158

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione. Le aziende ospedaliere e le ASL predispongono database contenenti le DAT, immediatamente accessibili da tutti i reparti di pronto soccorso e di degenza».

4.159

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In condizioni di urgenza, ove non sia possibile una sua immediata acquisizione, l'unità medica che ha in carico il paziente procede in base alla deontologia medica tradizionale».

4.160

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo disposizioni in senso contrario espressamente contenute nella dichiarazione».

4.161

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che non sia espressamente richiesto nella dichiarazione».

4.162

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle disposizioni di cui al periodo precedente, per condizioni di urgenza si intendono situazioni nelle quali il ritardo nel trattamento sanitario, necessario ai fini dell'acquisizione della dichiarazione anticipata di trattamento, pregiudicherebbe irrimediabilmente la salute del paziente».

4.163

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dichiarazioni sono invece vincolanti anche in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato nel caso in cui nelle dichiarazioni anticipate di trattamento sia espressamente negato il consenso a tutte o alcune manovre di rianimazione».

4.164

BIANCHI, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, al momento del ricovero, il personale della struttura sanitaria pubblica o privata, dove il paziente è ricoverato, deve accedere all'archivio unico nazionale informatico, di cui all'articolo 9, comma 1, per conoscere

l'esistenza eventuale di una dichiarazione anticipata di trattamento ed, in caso positivo, avere la possibilità di consultarla».

4.165

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento può contenere disposizioni in ordine all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo Di GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, promuove campagne di informazione periodiche e disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodo logico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

4.0.2

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza. La struttura sanitaria, pubblica o privata, presso la quale il paziente è ricoverato garantisce comunque, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, l'esecuzione delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento».

4.0.3

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il cittadino straniero la cui dichiarazione, pur se corrispondente alle norme del suo paese, sia in evidente contrasto con le norme di cui alla presente legge viene immediatamente informato. Se non è nelle condizioni di farlo, viene informata l'ambasciata, che in questo caso lo rappresenta.

2. Il cittadino o chi lo rappresenta, può accettare di aderire alle norme di cui alla presente legge, e ne dà dichiarazione pubblica. Se non aderisce, può chiedere il rimpatrio nel proprio paese, che avviene nel più breve tempo possibile, anche nel caso in cui il paziente non abbia gli strumenti economici per farvi fronte.

3. In questo caso chi provvede al rimpatrio può chiedere il rimborso delle spese sostenute allo stato di residenza dello straniero».

4.0.4

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Cittadino straniero temporaneamente residente in Italia in grado di esibire una dichiarazione anticipata, ancorché redatta secondo le norme del paese d'origine, ha il diritto di chiederne l'applicazione».

4.0.5

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il cittadino straniero temporaneamente residente in Italia in grado di esibire una dichiarazione anticipata, ancorché redatta secondo le norme del paese d'origine, ha il diritto di chiedere che esse siano accettate come valide dalla struttura presso la quale sia ricoverato».

4.0.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso di dichiarazione anticipata scritta nella lingua d'origine».

4.0.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso in possesso di una dichiarazione anticipata sottoscritta con le forme e le modalità previste dal paese d'origine».

4.0.8

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadino straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, la struttura presso la quale è ricoverato provvede senza indugi a informarlo».

4.0.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadino straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, il dirigente della struttura avvisa senza indugio l'ambasciata o l'ufficio consolare del paese d'origine dello straniero».

4.0.10

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Quando una dichiarazione anticipata sia scritta nella lingua originale di un cittadino straniero deve essere fatta immediatamente una traduzione giurata, a carico dello stesso. Se le disposizioni contenute sono compatibili con le norme di cui alla presente legge, la dichiarazione diventa valida a tutti gli effetti».